TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 108

Presentazione del manifesto di partenza delle dogane estere

Quando la nave giunge da porti esteri nei quali viene rilasciato o dalla autorita' doganale o da quella portuaria il manifesto di partenza, puo' essere prescritto che questo manifesto sia presentato dal capitano in luogo del manifesto del carico. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, e' stabilito per quali navi e per quali provenienze la presentazione del manifesto di partenza sopra indicato e' obbligatoria. Per le navi provenienti da porti esteri nei quali non si rilascia il manifesto di partenza puo' essere prescritto, mediante decreto del Presidente della Repubblica, che il capitano sia munito di un manifesto del carico vidimato dall'autorita' consolare italiana.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	III — Movimento delle merci da e per l'estero
Capo	I — Entrata delle merci nel territorio doganale
Sezione	Prima — Disposizioni generali sugli arrivi e sulla temporanea custodia delle merci
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-108-presentazione-del-manifesto-di-partenza-delle-dogane-estere/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it